

# COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

## Provincia di Oristano



COPIA

N. 5 del reg. delibere del 26/04/2013

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Aliquote della Imposta municipale Unica - l'anno 2013.**

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese Aprile alle ore 18.00 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione,

Risultano all'appello nominale:

SCANU DOMENICO	Presente	PULIGA GIUSEPPE ANGELO	Presente
COGHE DONATELLA	Presente	SPIGA FRANCESCO	Presente
LOI GIOVANNI MICHELE	Assente	TATTI SALVATORE	Presente
LOI GIUSEPPE	Presente	MOU SALVATORE	Assente
MARCEDDU RAIMONDA	Presente	MELONI PIETRO DOMENICO	Presente
MASALA GIAMPIERO	Presente		
PISANU GIOVANNI	Assente		

Presenti n. 9 , assenti n. 3

Assume la presidenza il SINDACO SCANU DOMENICO, assiste il Segretario Comunale D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA.

#### IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: Aliquote della Imposta municipale Unica - l'anno 2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 N. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.05.2012 con la quale sono state deliberate le aliquote imu anno 2012 e precisamente:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

### 2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1% (non possibile per l'anno 2013);

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato che

- l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";
- lo stesso art. 13-bis è stato sostituito dall'art. 10 comma 4 del DL n. 35 del 08/04/2013 il cui testo riporta:

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".

Visto l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/df del 28/03/2013 avente ad oggetto chiarimenti sulle modifiche dell'Imu anno 2013.

Visti i vari prospetti di simulazione del gettito IMU relativi all'anno 2013;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 22 del 10.04.2013 relativa alla proposta di conferme delle tariffe IMU anno 2012 anche per l'anno 2013;

Visto l'art. 13-co. 15 -del D.Lgs. n. 201/2011 -convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il Regolamento Comunale Imu;

Acquisito il parere del Responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell 'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime

#### DELIBERA

Di confermare per l'anno 2013 le seguenti tariffe dell'Imposta Municipale Propria

a) 0,76% aliquota di base;

b) 0,40% unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive – esclusi i fabbricati di categoria D (attività artigianali, commerciali, e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista);

c) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;


d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);


2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 13 del DL 6 /12/2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successiva modifica da parte del D.L. n. 35 del 08/04/2013;





Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to SCANU DOMENICO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

---

**Certificato di Pubblicazione**

Il sottoscritto segretario del Comune di Nughedu S. Vittoria

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione trovasi in coeso di pubblicazione per quindici giorni dal 03/05/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

---

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.  
n° 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

---

Copia conforme all'originale, agli atti di questo comune

NUGHEDU SANTA VITTORIA, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA